



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 82 del 19 dicembre 2023*

INDICE

Articolo 1 -	Ambito di applicazione	Pag.	3
Articolo 2 -	Finalità	Pag.	3
Articolo 3 -	Attribuzioni del Presidente del Consiglio	Pag.	3
Articolo 4 -	Modalità di svolgimento del servizio di ripresa delle sedute	Pag.	4
Articolo 5 -	Pubblicazione e archiviazione sul sito istituzionale dell'Ente delle riprese audiovisive e loro utilizzo	Pag.	5
Articolo 6 -	Ripresa delle sedute e diffusione da parte di soggetti terzi autorizzati	Pag.	5
Articolo 7 -	Ripresa delle sedute e diffusione da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca	Pag.	6
Articolo 8 -	Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute	Pag.	7
Articolo 9 -	Tutela della riservatezza e dei dati personali	Pag.	7
Articolo 10 -	Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese audiovisive	Pag.	8
Articolo 11 -	Diritto di accesso alle trascrizioni	Pag.	8
Articolo 12 -	Norme di rinvio	Pag.	8
Articolo 13 -	Entrata in vigore	Pag.	8

*Articolo 1**Ambito di applicazione*

- 1) Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio e/o video e trasmissione in rete *internet* e televisiva delle sedute del Consiglio comunale in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 38 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.
- 2) Le norme di questo Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e il trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 in attuazione del Regolamento UE n. 679/2016) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto Comunale e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

*Articolo 2**Finalità*

- 1) Il Comune di Sassari, perseguendo gli obiettivi di trasparenza e pubblicità dettati dalle norme vigenti e richiamati nel proprio Statuto e nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, riconosce e attribuisce alla diffusione di riprese audio e/o video delle sedute dell'Assemblea Civica di cui al precedente articolo 1, comma 1, la funzione di favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente, attraverso una più immediata ed efficace informazione, nel rispetto delle esigenze di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza.
- 2) Il servizio di ripresa audio e/o video e trasmissione in rete *internet* e televisiva delle sedute del Consiglio dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
 - a) ripresa audiovisiva effettuata a cura del Comune direttamente o con servizio affidato a soggetti esterni e diffusione, in diretta e in differita, sul sito *web* istituzionale, con registrazione e successiva disponibilità sullo stesso sito;
 - b) ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi autorizzati e nell'esercizio del diritto di cronaca.

*Articolo 3**Attribuzioni del Presidente del Consiglio*

- 1) Il Presidente del Consiglio comunale dispone delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della loro diffusione, in particolare:
 - a) sovrintende alla regolare diffusione delle riprese audio video delle sedute consiliari;
 - b) autorizza la ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione, in diretta e in differita, effettuata da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca;

- c) ordina la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
- d) sospende e/o impedisce le riprese audiovisive quando si tratti di questioni concernenti stati, fatti e qualità delle persone e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti delle stesse, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
- e) vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Articolo 4

Modalità di svolgimento del servizio di ripresa delle sedute

- 1) L'attività di ripresa video e/o audio delle sedute del Consiglio comunale è effettuata direttamente dall'Ente o tramite proprio incaricato.
- 2) L'esistenza di videocamere adibite alle riprese e la successiva trasmissione e riproduzione, è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente a tutti i partecipanti alla seduta. Per la detta finalità è disposta l'affissione, all'ingresso e all'interno dell'Aula, di appositi avvisi e cartelli informativi che dovranno riportare anche i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
- 3) Il Presidente è tenuto a dare comunicazione, all'apertura della seduta, delle autorizzazioni alle riprese rilasciate ai soggetti terzi autorizzati e della presenza di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate.
- 4) Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei componenti del Consiglio comunale e dei relatori sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 5) Le videocamere per la ripresa saranno orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi, ove possibile, a riprendere esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale e altri eventuali relatori.
- 6) Per prevenire l'indebita divulgazione di informazioni e dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente richiama i componenti del Consiglio comunale a un comportamento consono al ruolo ricoperto, in modo da evitare la divulgazione di dati e informazioni non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. A tutela della riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni riguardino argomenti di tale natura o, più in generale, dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
- 7) I Consiglieri o i relatori possono eccezionalmente opporsi alla videoregistrazione e diffusione del proprio intervento se idoneo a divulgare dati personali sensibili, non legati all'esercizio del proprio mandato, limitatamente alla parte relativa a tali dati.
- 8) Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle proprie competenze per la gestione delle sedute dell'organo, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, può limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, e, eventualmente, far sospendere le riprese quando queste siano

suscettibili di arrecare pregiudizio al normale svolgimento della seduta, nonché, nel caso in cui vi sia esplicita richiesta da parte di soggetti esterni chiamati in audizione. Il Presidente comunica immediatamente all'Aula la decisione assunta e la motivazione che la sostiene.

9) La ripresa audiovisiva dei lavori dovrà essere integrale e obiettiva, senza tagli e salti di registrazione con la sola eccezione dei tempi necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione ovvero per la soluzione di momentanei problemi tecnici. Gli interventi di ciascun Consigliere e degli altri soggetti che partecipano alla seduta dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo, né interruzioni.

10) Non potranno essere oggetto di ripresa audio e/o video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente.

Articolo 5

Pubblicazione e archiviazione sul sito istituzionale dell'Ente delle riprese audiovisive e loro utilizzo

1) Le riprese delle sedute effettuate dall'Ente o da suo incaricato saranno trasmesse in *streaming* sul sito *web* istituzionale del Comune. Esse dovranno essere integrali e le registrazioni audiovisive non dovranno essere alterate nei contenuti.

2) Le registrazioni audiovisive saranno pubblicate e archiviate, su supporti idonei a cura del Servizio innovazione tecnologica, in formato aperto e liberamente scaricabile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

3) La pubblicazione, salvo motivati impedimenti, avverrà entro due giorni lavorativi successivi allo svolgimento della riunione del Consiglio comunale.

Articolo 6

Ripresa delle sedute e diffusione da parte di soggetti terzi autorizzati

1) I soggetti terzi autorizzati, i quali dovranno disporre di propri mezzi *hardware* e di connessione ai loro *server*, potranno eseguire foto o riprese audio e/o video degli amministratori e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente identificati e autorizzati dal Presidente. Le prove di funzionalità dovranno avvenire, sentiti gli uffici del Consiglio comunale, almeno 48 ore prima della seduta e comunque entro le 24 ore dall'inizio dell'adunanza. Nel caso di problemi tecnici il Comune può mettere a disposizione la propria connessione *internet* purché questa modalità non interferisca con la regolare ripresa, registrazione e *streaming*. La richiesta, rivolta in forma scritta dovrà contenere:

- a) generalità di chi effettua la ripresa;
- b) nome del titolare e del responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese;
- c) modalità delle riprese, ovvero tipologia di dispositivi utilizzati;
- d) finalità perseguite (documentaristica, divulgativa, informativa);
- e) modalità e canali di diffusione (televisiva, radiofonica, tramite *web*, in diretta, in differita).

Alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione con la quale chi effettuerà la ripresa assumerà i seguenti obblighi:

- ◆ trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e tutela della riservatezza;
- ◆ rispettare le norme del presente Regolamento anche per quanto concerne il divieto di esprimere opinioni o commenti e di arrecare pregiudizio o disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;
- ◆ non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza e per cui la ripresa è stata autorizzata;
- ◆ astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato, tale da renderlo mendace o che sia distorsivo rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse e al reale contenuto degli interventi;
- ◆ non inserire alcun commento in sovraimpressione;
- ◆ non veicolare le riprese associandole a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere.

2) Il Presidente, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese e alla loro diffusione. Ogni altro aspetto relativo ai tempi e alle modalità di autorizzazione sarà definito di concerto con gli uffici del Settore di appartenenza.

3) Il soggetto autorizzato, fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme del presente Regolamento, per quanto non espressamente previsto, dovrà assumere ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate e ogni effetto conseguente a un uso o a una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate, con particolare riguardo alle norme in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza,

4) È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Articolo 7

Ripresa delle sedute e diffusione da parte di soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca

1) Le riprese audiovisive e fotografiche effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca con finalità di informazione sono in generale permesse, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge attinente a tali attività. Ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali e in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio televisiva per conto della quale le riprese delle sedute sono state effettuate, nel rispetto delle regole deontologiche relative ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

2) I soggetti rappresentanti di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate i quali intendano effettuare le riprese dovranno previamente comunicarlo al Presidente, anche

verbalmente e immediatamente prima dell'inizio dei lavori, al solo fine di garantire il diritto di cronaca tutelato.

3) L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta. Il Presidente, nell'ambito delle competenze e dei poteri ad esso riconosciuti per la gestione delle sedute, può intervenire al fine di garantire che le modalità di ripresa audiovisiva non interferiscano con i lavori consiliari, pregiudicandone l'ordinato svolgimento, specie quando siano copresenti in sala più testate o emittenti.

4) I partecipanti alla seduta e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori dell'organo collegiale durante lo svolgimento delle sedute.

Articolo 8

Limitazioni alle riprese audiovisive delle sedute

1) Il Presidente, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive qui normate ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari nel rispetto della normativa vigente, la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermi restando i casi nei quali la seduta è segreta ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2) In ogni caso il Presidente, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio comunale e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

3) Il Presidente, nell'ambito delle proprie prerogative, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della riservatezza e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta.

Articolo 9

Tutela della riservatezza e dei dati personali

1) La registrazione e diffusione delle sedute sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto dei principi sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza, in particolare di quelli sensibili e giudiziari, per i quali si osserva il principio di stretta necessità, potendo essere diffusi solo nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

2) Non potranno essere diffusi dati idonei a rilevare lo stato di salute e altri dati sensibili delle persone.

*Articolo 10**Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
rilevati con le riprese audiovisive*

- 1) Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza cui si rinvia, il Comune di Sassari è individuato quale titolare del trattamento dei dati, raccolti attraverso le riprese effettuate dall'Ente, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.
- 2) Il Responsabile del trattamento è designato con apposito atto del Sindaco al momento del conferimento dell'incarico del Dirigente del settore di appartenenza, del quale sarà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata all'archiviazione delle riprese audiovisive.
- 3) Il soggetto privato richiedente l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente i nominativi del titolare dei dati e del responsabile del trattamento dei dati connessi alle attività di ripresa.

*Articolo 11**Diritto di accesso alle trascrizioni*

- 1) Il diritto di accesso ai verbali e alle registrazioni delle sedute consiliari è disciplinato dall'articolo 49 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

*Articolo 12**Norme di rinvio*

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione di dati personali e tutela della riservatezza e, per la parte ad essi attinenti, dei Regolamenti comunali per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi e dei singoli Regolamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali.

*Articolo 13**Entrata in vigore*

- 1) Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della correlata deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.